

TI_GERICHTE 32.2016.92 vom 6. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.92

FR: TI_GERICHTE 32.2016.92 du 6 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 32.2016.92 del 6 settembre 2016

Regeste

Assicurata ottiene dall'USSI l'anticipo di prestazioni sotto forma di alimenti in luogo dell'ex marito. Gli arretrati della rendita per figli sorta in seguito sono correttamente compensati dall'Ufficio AI a favore dell'USSI, che ha anticipato le prestazioni. All'assicurata non spetta dunque più nulla

Erwägungen

E. 2

Sono considerati anticipi le prestazioni: a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo; b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

E. 3

Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso." Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 6) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 6 giugno 2016 (doc. 2), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 10 giugno 2016 con cui l'Ufficio AI ha assegnato a _____ una rendita d'invalidità per figli per il periodo settembre 2014-novembre 2015. I versamenti effettuati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata. 9. L'insorgente ha obiettato che la compensazione della rendita AI per i figli minorenni arretrata non è ammissibile. Oltre ai principi suesposti, che permettono senza dubbio di confermare l'agire dell'Ufficio assicurazione invalidità, va ricordato che il N. 10074 DR prevede che per principio è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Il TCA evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve per contro annunciare alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 6). Nulla osta, quindi, a tutelare la compensazione operata dall'Ufficio AI, che ha dato seguito a una richiesta scritta dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha anticipato all'assicurata gli alimenti dovuti dall'ex marito al figlio. Per quanto concerne la pretesa espressa in via subordinata di versarle se non l'intero importo compensato di Fr. 5'752.-

almeno la differenza di Fr. 2'800.- fra gli alimenti di mantenimento dovuti dall'ex marito per il figlio e l'anticipo alimenti versate dall'USSI, per gli stessi motivi sopra esposti anche tale richiesta deve essere respinta. In effetti, la rendita per figlio versata dall'AI deve essere interamente riconosciuta e rimborsata all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha anticipato all'assicurata l'importo massimo di Fr. 700.- previsto dall'art. 4 del relativo Regolamento sull'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni. Non v'è dunque spazio per ammettere che una parte della rendita AI per figlio vada all'assicurata per colmare la differenza di Fr. 200.- con i contributi alimentari stabiliti dal Pretore con la sentenza di divorzio del 18 dicembre 2013 (doc. A3) che l'USSI, per legge, non può ulteriormente coprire. 10. Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l'Ufficio AI ha compensato e versato l'intera rendita AI per figli di Fr. 5'752.- spettante all'assicurata all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. La decisione del 10 giugno 2016 emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità deve conseguentemente essere confermata e il ricorso va così integralmente respinto. 11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.